



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Urbino**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Egidio de Leone	Presidente
Dott.ssa Vera Colella	Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa	Giudice relatore

nel procedimento iscritto al P.U. 22-1/2024 ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto il 18 luglio 2024 da:

**RAFFAELE PERINI**, rappresentato ed assistito dall'Avv.ta Elisa Valentini, in virtù di procura in atti;  
**RICORRENTE**

ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 18 luglio 2024, Raffaele Perini ha chiesto l'accesso alla liquidazione controllata dei beni in qualità di consumatore. Il ricorrente, premesso di vivere con la madre e la badante e di avere due figli maggiorenni di cui solo uno economicamente autosufficiente, ha affermato di essere dipendente a tempo indeterminato della Bue Line Evolution e di percepire una retribuzione lorda mensile di €2.211,17. La situazione di sovraindebitamento, la cui origine è puntualmente delineata nel ricorso introduttivo, è riconducibile alle fideiussioni rilasciate in favore di Ambra Due s.p.a., poi dichiarata fallita a causa del crollo del fatturato dovuto alla perdita di diverse commesse e ad altre circostanze esterne eccezionali.

In relazione alle poste attive, il ricorrente ha affermato di non essere proprietario di immobili e di essere esclusivamente comproprietario, assieme a Paola Metteucci, di una automobile immatricolata nel 2013. È inoltre titolare di un conto corrente e di una Postepay, entrambi bloccati a causa di un pignoramento presso terzi eseguito da Giancarlo Balducci; ha inoltre aggiunto di aver ricevuto notifica di un ulteriore atto di pignoramento presso terzi da parte di Ifis NPL.

Dal punto di vista debitorio, invece, Raffaele Perini vanta un debito chirografo di €2.878.794,81 nei confronti di diversi istituti di credito, a cui vanno aggiunti ulteriori €20.001,88 quali debiti c.d. prevedibili comprensivi anche del compenso del difensore nella presente procedura e del compenso maturato dall'O.c.c..

Il ricorrente ha quantificato le spese per il sostentamento proprio e del nucleo familiare, comprensivo della madre Rita Balducci e della figlia Ludovica Perini, in €23.500,00 annui, ossia €1.960,00 mensili, sicché ha indicato in €600,00 annuali la somma da mettere a disposizione del ceto creditorio con la liquidazione. Ha inoltre chiesto di essere autorizzato ad utilizzare il veicolo in proprietà (Lancia Y targata ER478LS), essendo questo utilizzato quotidianamente per esigenze personali e familiari, con riserva di consegnarlo al liquidatore al momento del trasferimento della proprietà all'aggiudicatario.

La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.

Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi *ex art. 269, c. 2 c.c.i.i.*, datata 12 luglio 2024, che all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma le circostanze già rappresentate nell'atto introduttivo. Il Gestore della crisi ha evidenziato che l'istante gode esclusivamente del reddito da lavoro dipendente per un importo imponibile annuo medio, derivante dalla media dedotta dal modello 730 per gli anni 2022 e 2023, pari ad €16.109,00, mentre nel periodo di imposta 2023 ha percepito un reddito imponibile di €31.790,00, che corrisponde, al netto delle imposte, a circa €1.921,75 mensili. L'O.c.c. ha altresì confermato che nei confronti del Perini è attualmente pendente la procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta presso questo Tribunale con R.G.E. 155/2024. Da ultimo, il Gestore della crisi specifica che, tenuto conto del costo della vita e dei fabbisogni familiari indicati da parte del ricorrente, può essere destinata al soddisfacimento della massa esclusivamente una somma mensile quantificabile in €50,00.

La relazione del Gestore della crisi infine precisa che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) *c.c.i.i.*, non essendo il ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo questo essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni.

Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) *c.c.i.i.*, tenuto conto, sulla scorta di quanto dal ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c. 3 *c.c.i.i.*

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito all'Avv. Gilberto Ottaviani, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative.

Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio del debitore ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.

L'attivo dovrà essere integrato anche da una quota del reddito percepita dal Perini, nei limiti di quanto previsto dall'art. 268 c.c.i.i.; somma questa che può ragionevolmente essere determinata in €50,00 mensili, alla luce delle condivisibili considerazioni svolte dal Gestore della crisi e della differenza fra reddito lordo percepito mensilmente nel 2023 (che, alla luce della dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, si stima in circa €2.000,00) e spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare (determinate in circa €1.950,00). Il ricorrente va altresì autorizzato ad utilizzare l'auto (Lancia Y targata ER478LS) nelle more delle operazioni di liquidazione del patrimonio, con conseguente obbligo di consegnarlo al liquidatore esclusivamente a seguito dell'aggiudicazione della vettura. Sarà in ogni caso onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell'ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 270 c.c.i.i.:

- Dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Raffaele Pierini, nato a Mercatello sul Metauro, il 12 ottobre 1963;
- Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona dell'Avv. Gilberto Ottaviani;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- Assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- Autorizza il ricorrente ad utilizzare l'autovettura Lancia Y (targata ER478LS) ed a rilasciarla esclusivamente a seguito della sua aggiudicazione;
- Determina in €50,00 la porzione del reddito mensile del debitore che deve intendersi acquisita alla liquidazione controllata;

- Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale;
- Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Urbino, 2 settembre 2024

Il Giudice relatore  
Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente  
Dott. Egidio de Leone